DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013 412/2013/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA O PIÙ CONVENZIONI TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la Comunicazione interpretativa della Commissione del 12 aprile 2000 in merito alle "concessioni nel diritto comunitario";
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: L. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.Lgs. 152/06);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 (di seguito: D.L. 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: D.L. 201/11), come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: dPCM 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante" Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico";
- il documento per la consultazione, 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 sono state trasferite all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l'articolo 10, comma 11, del D.L. 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";
- l'articolo 2, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 precisa, inoltre, che "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo";
- a tal riguardo la L. 481/95 prevede che:
 - l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire (...) l'efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività" (articolo 1, comma 1);
 - l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (..)" (articolo 2, comma 12, lettera h);
 - "L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e

- degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (..)" (articolo 2, comma 36);
- "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio (..). Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio" (articolo 2, comma 37).
- l'articolo 10, comma 14, lettera b), del D.L. 70/11, assegna all'Autorità il compito di "predispo[rre] una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori, e che lo stesso comma, alla lettera f), attribuisce all'Autorità il correlato potere di impartire "a pena di inefficacia, prescrizioni (..) sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato";
- il citato art. 151 del d.Lgs. 152/06 prevede che, nell'ambito delle richiamate convenzioni tipo la cui predisposizione è rimessa, a normativa vigente, all'Autorità devono, tra l'altro, essere trattati i seguenti temi: il regime giuridico relativo alla gestione del servizio; la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 110/2013/R/IDR, ha avviato un procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza degli affidamenti del SII:
- in particolare, come chiarito nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ritiene che "la disciplina del valore residuo in caso di subentro costituisca, a tutti gli effetti, un elemento di necessario completamento della regolazione tariffaria, al fine di evitare effetti indesiderati sulla qualità del servizio fornito";
- nel sopracitato documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, dato il carattere di urgenza e rilevanza del tema relativo alla determinazione del valore residuo degli investimenti, è stata posta in consultazione "la necessità di provvedere, nell'ambito del completamento del MTT, all'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo dei cespiti al termine della concessione" e sono stati altresì consultati i primi criteri per la quantificazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- garantire maggiore uniformità a livello nazionale in merito alle modalità con le quali deve essere affidato e gestito il servizio idrico integrato;
- disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore, anche al fine di rendere chiaro, trasparente e certo il quadro di regole di

- riferimento, promuovendo il necessario miglioramento delle performance gestionali e la bancabilità degli investimenti nel settore;
- sviluppare, parallelamente al presente provvedimento, il tema del valore residuo dei cespiti al termine della concessione anche nell'ambito della consultazione relativa alla regolazione tariffaria dei servizi idrici;
- per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti alinea, avviare un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato, in cui siano tra l'altro disciplinati:
 - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
 - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
 - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione dei servizio idrico integrato che disciplinino in sede di prima applicazione:
 - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
 - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
 - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento;
- 2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui ai punti precedenti, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, compresa la possibilità di convocare audizioni con tutti i soggetti competenti;
- 3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni